

 "Società Cooperativa Sociale

 "Multiforme Onlus"

 STATUTO

 TITOLO I

 Denominazione, sede e durata


 Art. 1 - Denominazione

Promossa dall'Associazione Sulle Orme Onlus, è costituita, in conformità ai principi ed alla disciplina della mutualità e senza fini di lucro, una società cooperativa sociale, ai sensi della L. 381/1991, con denominazione "Società Cooperativa Sociale Multiforme Onlus".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, libro V, del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

 Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Soave. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie presso l'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato.



Con decisione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi operative, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza e succursali, sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2060. La durata potrà essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo ed attività

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità e senza fini di lucro e di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, secondo le previsioni della legge 381/91 in materia di cooperazione sociale attraverso lo scopo plurimo:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge della Regione Veneto n. 23/2006;

b) la gestione di attività finalizzate all'inseri-

mento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi, se e in quanto collegate funzionalmente alle attività di cui al comma precedente. A tale scopo la stessa adotterà una organizzazione amministrativa tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate relative al comma a) e al comma b).

La Cooperativa si ispira ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, a partire dalla centralità e dignità della persona umana, ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi fondamentali sono: il bene e la sussidiarietà, la partecipazione e la solidarietà. Si ispira inoltre ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ed in particolare: mutualità, solidarietà, democrazia, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e della collettività, coopera attivamente, in tutti i modi possibili, con altri Enti cooperativi, Imprese Sociali ed Organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed in-

ternazionale.

In particolare, lo scopo precipuo della Cooperativa è quello di operare per fornire servizi socio-assistenziali ed educativi necessari per l'accompagnamento, la tutela, il supporto e l'integrazione di persone che per diverse cause si trovino in un particolare momento di necessità e/o disagio. Per questo motivo la Cooperativa ha per finalità l'organizzazione e la gestione di attività volte all'inserimento sociale di tali soggetti.

Per il pieno raggiungimento dei fini elencati, qualora le persone prese in carico dalla Cooperativa siano soggetti persone svantaggiate e soggetti deboli così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", per i quali sia possibile un inserimento lavorativo come evoluzione o complemento delle attività educative, assistenziali, terapeuti-

che, la cooperativa potrà gestire attività produttive, commerciali, agricole e di servizi in proprio e/o per conto terzi. Le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4 della L. 381/1991 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori impiegati nell'attività di tipo "b)" della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulterà da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

Per la realizzazione dei predetti scopi sociali la Cooperativa si propone di avvalersi prevalentemente dell'apporto lavorativo dei Soci operandosi affinché siano assicurate le migliori condizioni e opportunità sociali, professionali ed economiche agli stessi.

Art. 5 - Attività

Per raggiungere gli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto, la Cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività, in proprio o per conto terzi, che ne costituiscono l'oggetto sociale, e che possono essere annoverate tra quelle di tipo "a)":

- a) Realizzazione e gestione di centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;
- b) Promozione, realizzazione e gestione di case re-

sidenziali per minori e/o adulti, vittime di maltrattamenti, vittime della tratta, abusi, provenienti da famiglie in difficoltà, coinvolti in situazioni di devianza, malati, tossicodipendenti, detenuti ed ex-detenuti, ammessi alle pene alternative al carcere, donne (anche con figli) in situazione di grave abbandono, persone in condizione di disagio sociale, immigrati, persone svantaggiate e soggetti deboli così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e, più in generale, persone e/o famiglie in difficoltà.

c) Progettazione, realizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti a minori, adulti e famiglie in qualsivoglia situazione di disagio o difficoltà, così come delineato al comma precedente;

d) Attivazione e gestione di servizi e di centri di

riabilitazione;

e) Progettazione, realizzazione e gestione di attività di sostegno e recupero scolastico e/o di attività educative;

f) Attivazione e gestione di attività di formazione, consulenza ed orientamento;

g) Realizzazione e gestione di centri, strutture e qualsivoglia spazi di socializzazione e di animazione culturale;

h) Promozione, realizzazione e gestione di servizi di assistenza rivolti a persone anziane, malati, portatori di handicap, nonché, più in generale, alle persone in situazione di sofferenza e svantaggio o rischio di emarginazione, sia a domicilio, sia presso strutture diverse;

i) Sensibilizzazione della comunità locale al fine di diffondere maggiori consapevolezza ed attenzione nei confronti delle persone in difficoltà;

j) Promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza;

k) Promozione, organizzazione e gestione di case vacanza finalizzate al turismo sociale e all'ospitalità di iniziative rivolte alla promozione della cultura della solidarietà e dell'accoglienza.

l) Promozione, organizzazione e gestione di spazi e

servizi rivolti ad altre realtà del Terzo Settore o comunque con finalità socio-assistenziali, educative o formative, allo scopo di sviluppare reti sociali; a tal fine la Cooperativa può affittare spazi ad uso sociale e/o formativo e fornire servizi di carattere logistico e organizzativo.

La Cooperativa potrà inoltre, conformemente alla finalità di promuovere l'inserimento sociale delle persone in situazione di disagio, e coerentemente con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, svolgere, in modo funzionale a quanto precedentemente descritto, anche attività di tipo "b)", quali:

- m) realizzazione e gestione di impianti sportivi;
- n) progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, impianti sportivi e altri spazi verdi;
- o) floricoltura, coltivazione, allevamento, od altre attività agricole su terreni della Cooperativa, o in affitto, o resi disponibili da terzi, l'eventuale trasformazione dei prodotti stessi e l'attività agritouristica;
- p) pulizia, sia civile che industriale;
- q) produzione di manufatti;
- r) produzione, lavorazione, trasformazione, conser-

vazione e confezionamento di generi alimentari;

s) lavorazione industriale ed artigianale per la costruzione, l'assemblaggio e la manutenzione di materiali;

t) produzione, installazione, manutenzione di impianti e tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

u) ristorazione ed agriturismo;

v) vendita tramite la realizzazione di un negozio o la gestione di attività di commercio ambulante.

TITOLO III

Soci

Art. 6 - Presupposti e condizioni di ammissione a socio

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non potrà essere inferiore al minimo di tre.

Qualora, successivamente alla costituzione, il numero dei Soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La compagine sociale, fino ad un massimo di otto Soci, sarà composta esclusivamente da persone fisiche.

Se la compagine sociale conta nove o più Soci, possono essere Soci anche soggetti diversi dalle perso-

ne fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, intendono perseguire gli scopi indicati all'art. 4. Possono essere soci cooperatori della Cooperativa anche soggetti tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario alle esigenze della Cooperativa stessa.

I Soci cooperatori si distinguono in Soci volontari, Soci lavoratori, Soci sovventori e Soci in formazione:

a) Sono Soci volontari coloro che intendono prestare la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa e per la totalità dei Soci.

I Soci volontari non possono superare la metà dei Soci e sono iscritti in una sezione apposita del libro Soci.

b) Sono Soci lavoratori coloro che stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione

zione del rapporto associativo, ulteriori rapporti di lavoro, sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata continuativa a progetto o in ogni altra forma, tali da contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e secondo le modalità che sono stabiliti da apposito regolamento interno dei Soci lavoratori, da approvarsi con delibera assembleare.

La Cooperativa - a norma del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 381/1991 - dovrà ammettere come soci e compatibilmente con il loro stato soggettivo, persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 preddetto, tali che esse rappresentino almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa impiegati nell'attività di tipo b). Si impegnerà altresì ad assumere soggetti deboli del mercato del lavoro secondo quanto previsto dalla legge n. 23 del 3 novembre 2006 della Regione Veneto.

c) Sono Soci in formazione i Soci ammessi in funzione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi Soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci.

Al Socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non go-



de del ristorno dell'utile, non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione. Al termine di un periodo di 3 anni il nuovo Socio è ammesso a godere i diritti che spettano ai Soci lavoratori.

d) Sono Soci sovventori coloro che, pur non partecipando alla vita della Cooperativa tramite prestazioni di attività lavorativa, intendono contribuire alla realizzazione delle finalità sociali versando quote di capitale di almeno € 500.

I Soci sovventori esercitano nell'ambito della vita sociale uno statuto particolare di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Art. 7 - Trattamento normativo ed economico dei Soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori, di cui alla L. 142/2001, è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto della natura, subordinata o diversa da quella subordinata, del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i Soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama gli eventuali contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai trattamenti economici minimi previsti dalla contrattazione col-




lettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i Soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, il consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la



riduzione della prestazione lavorativa del Socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Ai Soci sarà inoltre assicurata una formazione permanente attraverso iniziative specifiche di aggiornamento culturale e professionale.

Art. 8 - Rapporto mutualistico e/o lavorativo del Socio in cooperative ed imprese concorrenti

E' fatto divieto ai Soci di gestire imprese concorrenti, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo autorizzazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Obblighi e diritti dei Soci

I Soci devono contribuire al perseguitamento degli scopi sociali, e quindi concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli Organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione; inoltre essi partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi di produzione del servizio; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

I Soci sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte ed all'osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese dagli Organi sociali.

Ogni Socio è responsabile per gli obblighi sociali, limitatamente alla quota sottoscritta.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Coloro che desiderino diventare Soci della Cooperativa sono tenuti a presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale, oltre a

dichiarare di conoscere e di voler osservare l'atto costitutivo, il presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, devono risultare chiaramente evidenziati:

- se trattasi di persona fisica il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, l'attuale condizione professionale e il codice fiscale;
- se trattasi di persona giuridica i propri dati sociali, i dati identificativi della persona abilitata alla rappresentanza nei rapporti con la Cooperativa e la deliberazione dell'organo competente sulla presentazione della domanda di ammissione;
- l'ammontare della quota sociale che si propongono di sottoscrivere;
- il tipo di rapporto di lavoro che si intenda instaurare o l'apporto volontario che si intenda dare, in conformità al presente Statuto ed all'apposito regolamento;
- l'accettazione esplicita della Clausola compromissoria di cui agli articoli 36 e 37 del presente Statuto.

Art. 11 - Delibera di ammissione

Al Consiglio d'Amministrazione compete di esaminare la richiesta circa l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione ed i motivi che hanno determinato

nato la domanda dell'interessato/a, per decidere in merito all'accoglimento della stessa.

In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi Soci lavoratori/soci volontari, la delibera del Consiglio deve precisare l'assegnazione alla categoria corrispondente.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il neoammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come nulla.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni agli/alle interessati/e. In questo caso essi/esse possono chiedere, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.



In sede di Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 12 - Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa Soci, denominati "Soci sovventori" ai sensi dell'art. 4, L. 59/1992, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato; la domanda redatta deve contenere:

- se trattasi di persona fisica cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza;
- se trattasi di persona giuridica i propri dati sociali, i dati identificativi della persona abilitata alla rappresentanza nei rapporti con la Cooperativa e la deliberazione dell'organo competente sulla presentazione della domanda di ammissione;
- l'ammontare delle azioni nominative non trasferibili si propone di acquistare e il relativo importo che si impegna a versare;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e gli eventuali re-

golamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

- l'accettazione esplicita della Clausola compromissoria di cui agli articoli 36 e 37 del presente Statuto.

A ciascun Socio sovventore sarà attribuito un voto.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti a "Soci cooperatori" e "Soci sovventori".

L'esercizio del diritto di voto del Socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risultati iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I Soci sovventori persone fisiche possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione, ma non devono comunque superare la maggioranza dei consiglieri.

I conferimenti effettuati dai Soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 18, punto e) del presente Statuto. I

conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. La trasferibilità delle azioni nominative dei Soci sovventori è subor-

dinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il valore di ciascuna azione è di € 500,00 (cinquecento).

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, c. 1, c.c..

Al Socio sovventore recedente spetta il rimborso del capitale conferito secondo il valore nominale, eventualmente rivalutato.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei Soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei Soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

In caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei Soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote degli altri Soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei Soci sovventori sarà ridotto dopo quello degli altri Soci.

Art. 13 - Quote di ammissione

Il nuovo socio ammesso è tenuto a versare una quota né superiore né inferiore a quanto stabilito dalla legge. Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2529 del c.c..

Art. 14 - Perdita della qualità di Socio, morte del

Socio

La qualifica di Socio si perde per morte, per recesso, per esclusione.

Nel caso di morte di un Socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa, nella misura e con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 15 - Recesso

Il recesso, è consentito al Socio che:

- a) perda i requisiti per l'ammissione a Socio della Cooperativa;
- b) si trovi in sopravvenute condizioni incompatibili con l'obbligo di perseguire gli scopi sociali;
- c) non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- d) non abbia consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Cooperativa determinato nello Statuto.

Il recesso non può essere parziale.

Al Consiglio d'Amministrazione compete di constatare se ricorrono i motivi che, ai sensi del presente

Statuto e della legge, legittimano il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, i Consiglieri devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla procedura di conciliazione secondo l'art. 36 dello Statuto.

Il recesso ha effetto - per quanto riguarda il rapporto sociale - dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e società e se comunicato almeno tre mesi prima, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, ma, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 - Esclusione

Il Socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso, con delibera del Consiglio d'amministrazione, nei casi in cui si realizzi a suo carico una delle seguenti condizioni:

- perdita dei requisiti per l'ammissione a Socio della Cooperativa;
- inosservanza delle disposizioni statutarie o delle

delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, legalmente prese;

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

- morosità nel pagamento delle quote sottoscritte, tenendo presente che, in questo caso, il Socio stesso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e, di conseguenza, l'esclusione potrà aver esecuzione solamente trascorsi due mesi dall'invito, sempre che continui a sussistere l'inadempienza;

- svolgimento di attività concorrenti con quelle della Cooperativa;

- risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato;

- mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;

- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- sussistenza contratto di lavoro diverso da quello subordinato;

- inadempimento contrattuale non di scarsa importanza da parte del socio lavoratore.

Art. 17 - Tutela del socio recesso o escluso

Le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione con riguardo ai soci esclusi e receduti devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, al quale è riservata la possibilità di instaurare la procedura di conciliazione di cui all'art. 36 del presente Statuto o di ricorrere al giudizio arbitrale.

La domanda di introduzione della procedura concilia- tiva od il ricorso devono essere proposti, pena la decadenza, con lettera raccomandata, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

La presentazione del ricorso non ha effetto sospen- sivo.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Art. 18 - Costituzione del patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale né inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dal fondo di riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili, deliberate dall'Assemblea; tali riserve, sia ordinarie che straordinarie, non possono essere ripartite

fra i Soci durante l'intera vita della Cooperativa;

d) da qualunque altro importo che pervenga alla società per atti di liberalità e non destinato all'esercizio;

e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico per la ri-strutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4, c. 1, l. n. 59 del 1992;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Le riserve sono destinate a coprire eventuali perdite.

Art. 19 - Cessione della quota

Le quote non possono essere cedute senza preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione. —

Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine,

il Socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire Socio.

Le quote non possono essere sottoposte a peggio, usu-

frutto e vincolo, dovendosi considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni contratte dai Soci verso di essa.

La Cooperativa potrà pertanto incamerare le quote sociali dei Soci inadempienti e morosi sino alla copertura del suo credito, senza formalità di legge.

Art. 20 - Rimborso delle quote

Nei casi di recesso, esclusione o morte di un Socio, questi o i suoi eredi hanno diritto al rimborso della quota sociale che avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui si scioglie il rapporto sociale. In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore nominale della quota posseduta (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale).

Il pagamento deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio in cui si sia verificato il fatto estintivo del rapporto.

Per la frazione della quota assegnata al Socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies e sexies del c.c., la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni, compresi gli interessi legali, possono essere corrisposti in più rate entro il termine di 5 anni.

Se, entro un anno dall'estinzione del rapporto so-

ciale e/o mutualistico, si manifestasse l'insolvenza della società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto a liquidazione della quota.

Il Consiglio d'amministrazione, quando a suo giudizio sussistano particolari motivi per garantire la società ed i Soci, ha la facoltà esclusiva di rimanere il rimborso per un periodo non superiore ai due anni dall'approvazione del bilancio predetto.

TITOLO V

Esercizio sociale e bilancio

Art. 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvederà alla redazione del bilancio a norma di legge.

Nella relazione al bilancio devono essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Gli avanzi di gestione del bilancio saranno così destinati:

a) il 30% al fondo di riserva legale;



b) una quota pari al 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della L. 59/1992;

c) una quota ad eventuale retribuzione del capitale versato, mediante assegnazione di un dividendo ai Soci, non superiore alla misura massima stabilita per legge, commisurata al capitale effettivamente versato;

d) una quota ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;

e) una quota a eventuale remunerazione dei Soci sovventori, per un importo pari al dividendo di cui al punto c) aumentato fino ad un massimo del 2%;

f) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

L'eventuale rimanenza sarà destinata a riserva straordinaria indivisibile. Eccetto che per i punti a) e b), l'Assemblea può sempre deliberare di destinare tutti gli utili a riserva indivisibile.

In particolare, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto sociale;
- b) non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della società;
- c) dovrà provvedere alla devoluzione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o secondo le altre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capitale versato e riacquistato, nonché i dividendi eventualmente maturati.

Art. 22 - Provvedimenti in caso di perdita

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i Soci che apportano il loro lavoro possono - validamente e pro tempore - rinunciare a parte del proprio trattamento economico, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'Assemblea ordinaria di un piano di crisi.

Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea ordinaria dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

All'Assemblea deve essere sottoposta una relazione

del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Cooperativa con le osservazioni del Collegio sindacale, ove nominato; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della Cooperativa almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, perché i Soci possano prenderne visione.

Nell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del Bilancio e per ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, il Consiglio di Amministrazione e, se nominati, i Sindaci devono chiedere al Tribunale di Verona che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal Bilancio.

Se, per la perdita di cui al precedente punto, il capitale risulta completamente eroso, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una ci-

fra non inferiore al minimo di legge.

TITOLO VI

Organi sociali

Art. 23 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 24 - Assemblee dei Soci: ordine del giorno

L'Assemblea, oltre a deliberare sulle materie in cui

art. 2479 del c.c., secondo comma, delibera su tut-

ti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale

riservati alla sua competenza dal presente Statuto o

dalle norme speciali in materia di cooperazione e

cooperazione di lavoro, nonché sugli oggetti sotto-

posti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25 - Assemblee dei Soci: convocazione, quorum e

voto

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Con-

siglio di amministrazione almeno una volta ogni an-

no, entro i 120 giorni successivi alla chiusura del-

l'esercizio sociale.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative

alla struttura ed all'oggetto della società e in ca-

so di redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea potrà essere convocata eccezionalmente entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria si riunisce quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o quando il Collegio dei Sindaci o almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto ne faccia richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare.

In quest'ultima ipotesi, l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 20 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere effettuata a cura del Consiglio di amministrazione, a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo del raduno e la data dell'Assemblea.

Nello stesso avviso, deve essere anche indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima di 24 ore dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nella Sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e deve essere fatto pervenire a

tutti i Soci al recapito risultante dal Libro dei
Soci, tramite un mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima con-
vocazione quando siano rappresentati almeno la metà
più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei soci pre-
senti; essa delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello Sta-
tuto, e per le istanze di scioglimento della Coope-
rativa l'Assemblea si considererà validamente costi-
tuita in prima convocazione con la presenza di alme-
no due terzi degli aventi diritto, in seconda convo-
cazione con qualunque sia il numero dei Soci presen-
ti. Affinché le delibere in materia siano valide, è
necessario il voto favorevole dei tre quinti dei so-
ci presenti.

Per la votazione si procederà con il sistema del-
l'alzata di mano, salvo diversa decisione presa dal-
l'Assemblea all'inizio della riunione. Tale decisio-
ne supera nel merito una eventuale e precedente de-
cisione discorde del Consiglio di amministrazione.

La votazione è in ogni caso sempre palese.

Art. 26 - Diritto di voto e deleghe

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei Soci.

Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, quale che sia l'ammontare della quota posseduta.

Ciascun socio persona giuridica ha diritto a cinque voti, quale che sia l'ammontare della quota posseduta.

Per i Soci sovventori vale quanto precisato all'art. 12 del presente Statuto.

In caso di malattia o di altro impedimento, i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri

Soci con diritto di voto - purché questi non siano Amministratore né Sindaco -, mediante deleghe scritte che devono essere conservate dalla società.

Nessun Socio può rappresentare per delega più di un Socio.

Art. 27 - Svolgimento e verbalizzazione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o ancora, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.

Alla designazione e alla nomina del segretario del-

l'Assemblea provvede il Presidente della stessa.

Le delibere devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle Assemblee per le decisioni dei Soci, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28 - Amministratore unico e Consiglio di Amministrazione: composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Amministratore unico o da un Consiglio fino a cinque componenti eletti tra i soci, previa apposita delibera dell'Assemblea che ne determini il numero preciso. L'amministratore unico o i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e durano in carica fino al termine massimo stabilito dall'Assemblea dei soci al momento della nomina stessa. Su delibera dell'Assemblea, possono durare in carica anche fino a revoca da parte della stessa.

Possono essere nominati consiglieri anche non soci purché non superino la maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente e il Vice-Presidente, eletti dal Consiglio al suo interno, durano quanto il consiglio.

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, vengano a mancare uno o più Consiglieri, quelli che rimangono in carica devono provvedere alla loro sostituzione. I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prima Assemblea. Se, invece, viene

meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli che restano sono obbligati a convocare l'Assemblea per la sostituzione di quelli venuti a meno.

I Soci Consiglieri sono dispensati dal prestare cazione.

Art. 29 - Convocazione e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene utile o quando ne è stata fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax rispettivamente consegnata o inviata non meno di 6 giorni prima della data fissata; in caso d'urgenza il Presidente procede a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, sempre con un preavviso minimo di 3 giorni sulla data fissata per la riunione. In ogni caso la comunicazione deve sempre avvenire con messaggi idonei accioché ne resti l'attestazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con le stesse modalità anche ai Sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri e sono comunque valide se tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se nomi-

nati, sono presenti alla seduta, anche qualora non sia stato dato preavviso regolare.

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

Art. 30 - Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione

Ordinariamente i Consiglieri di Amministrazione amministrano la Cooperativa collegialmente, conformemente all'art. 2258 c. c., a meno che non sia nominato l'Amministratore unico.

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quelli riservati agli altri Organi sociali dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni eventualmente adottati.

E' comunque riservata ai Soci la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modifica dei diritti dei Soci.

In particolare, spetta all'Amministratore unico o al

non Consiglio di amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
dei Soci;

b) redigere ogni anno il progetto di bilancio, il
bilancio consuntivo e, eventualmente, quello conso-
lidato, assieme alla relazione sui criteri seguiti
nella gestione sociale e sulle ragioni di cui al-
l'art. 11, ultimo comma, del presente Statuto;

c) redigere ed approvare i regolamenti interni, sal-
vo quelli riservati per legge o Statuto all'Assem-
blea;

d) redigere il piano di crisi previsto dal preceden-
te art. 22;

e) deliberare circa atti o contratti e convenzioni
relativi all'attività sociale;

f) conferire procure per determinati atti o catego-
rie di atti, ferme le facoltà attribuite al Presi-
dente del Consiglio di amministrazione al successivo
art. 31;

g) stipulare e revocare contratti di lavoro ed inca-
richi d'opera professionali, o contratti di collabo-
razione d'opera e a progetto, con Soci e non Soci
della Cooperativa, nel rispetto delle norme del la-
voro e del CCNL eventualmente assunto dalla Coopera-
tiva, e nel rispetto dei regolamenti interni adotta-

ti;

h) nominare eventuali responsabili tecnici ed amministrativi della Cooperativa, scegliendoli anche tra professionisti non Soci;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei Soci;

j) deliberare l'eventuale adesione della Cooperativa ad Associazioni od Organismi cooperativistici;

k) acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili; predisporre e sottoscrivere ogni operazione bancaria; richiedere affidamenti bancari; contrarre mutui attivi e passivi; accettare lasciti e donazioni di qualsiasi natura.

L'amministratore unico o i Consiglieri di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente o al Vice-Presidente od ad altri Consiglieri. Non possono essere oggetto di delega i poteri nelle materie previste dall'art.

2381 c.c. e quelli in materia di ammissione, recesso

ed esclusione dei Soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

I Delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consiglio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.

Le deliberazioni del Consiglio o dell'Amministratore sono riportate Libro delle decisioni del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico e sono firmate dal Presidente e dal Segretario o dall'Amministratore.

Ciascun Socio può promuovere l'azione di responsabilità contro l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della Cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di Soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I Soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la Cooperativa, i Soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, c. 7 c.c.

Art. 31 - Presidente

All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Egli potrà altresì delegare i poteri di firma a terzi, anche non Soci, ma esclusivamente per singoli atti, nonché per gruppi e/o categorie di atti.

Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che specifichi anche gli atti per i quali disporre con procura, il Presidente potrà nominare procuratori nelle persone di altri Consiglieri oppure di dipendenti con funzioni direttive.

Nell'assenza o nell'impedimento del Presidente, tutte le mansioni da lui svolte spettano al Vice-Presidente e, in mancanza o nell'assenza di questi, ad altro Consigliere designato dal Consiglio e, in mancanza di designazione, al Consigliere più anziano di età.

Art. 32 - Organo di controllo

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea dei soci
nomina il Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477
del c.c., che svolge anche funzioni di revisione le-
gale dei conti.

Qualora la nomina del Collegio sindacale non sia ob-
bligatoria per legge, con decisione dei Soci può es-
sere nominato un Collegio sindacale o un Revisore in
possesso dei requisiti di legge.

Art. 33 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri ef-
fettivi e di due supplenti. Il Presidente del Colle-
gio sindacale è nominato dai Soci, con la decisione
di nomina del Collegio stesso.

Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 2397 e seguenti del c.c.

Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui
agli artt. 2403 e 2403 bis del c.c. ed inoltre eser-
cita la revisione legale dei conti; in relazione a
ciò il Collegio sindacale dovrà essere costituito da
membri in possesso dei requisiti previsti dalla leg-
ge.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli
artt. 2406 e 2407 c.c.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata
dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo

di durata del loro ufficio.

Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 c.c.

Art. 34 - Revisione legale dei conti

La revisione legale della società, ove obbligatoria, può essere esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, ove nominato.

Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 35 - Scioglimento e liquidazione

La Cooperativa potrà sciogliersi anche prima del termine fissato, quando si verifichi la perdita di almeno due terzi del capitale versato, oppure quando

lo scioglimento sia votato dalla maggioranza di al-
meno i tre quinti dei Soci presenti e rappresentati
in un'Assemblea straordinaria convocata espressamen-
te.

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea,
con la maggioranza stabilita dall'art. 25, c. 9, del
presente Statuto, nomina uno o più liquidatori, sta-
bilendone i poteri ed i compensi.

Nel caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero
patrimonio sociale netto, risultante dal Bilancio di
liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato
da rimborsare ai Soci, deve essere devoluto ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione ai sensi della L. 59/1992.

TITOLO VIII

Clausola compromissoria ed altre disposizioni gene- rali

Art. 36 - Tentativo di conciliazione

I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente
una procedura di conciliazione in merito ad ogni
controversia tra Soci, nonché tra società e Soci,
qualora insorgano sull'applicazione e sull'interpre-
tazione delle disposizioni contenute nel presente
Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale pre-
visione le vertenze relative a rapporti di lavoro

che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di soci lavoratori.

E' fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Verona, conformemente all'art. 38 e sgg. del d. lgs. n. 5 del 2003.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da Consiglieri, liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Art. 37 - Giudizio arbitrale

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci nonché tra Società e Soci qualora insorgano sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti.

L'istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Verona.

Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla re-

dazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio, nonché le norme e i termini da questo dettati, per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il Collegio decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato del D. Lgs. 5/2003.

Art. 38 - Norma conclusiva

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.

Pietro Possetto

Sara Pupp

Giuditta Simonetto

Nicola Zappalà

Luca Compastor

Eduardo Negreto

Alfonso Carbone

Francesco Berbels

Paulo Brás

Maria Sibille

